



Comune di
MONSERRATO
Comunu de PAULI

VI SETTORE: Polizia Locale

I° SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
Ufficio del Traffico

Reg. **13/2021**

Fasc. 1- 2 ord. dirigenz. limitazioni traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Ordinanza Nr: 9

Del: 15/01/2021

Oggetto: disciplina della circolazione stradale nella via San Gavino Monreale tratto compreso tra i civici n. 25/35, al fine di consentire l'installazione di un ponteggio metallico necessario per i lavori di rifacimento di un prospetto di un edificio di civile abitazione ad uso privato.

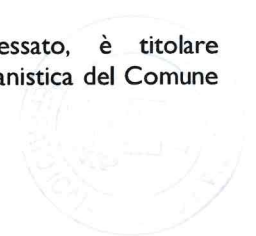
Il Responsabile del Settore

VISTI:

- gli art. 7, 21 e 37 del codice della strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000;
- il D. Lgs 81/2008 testo unico sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il DPCM 26/04/2020 e segg. recanti misure per il contenimento del contagio relativa alla diffusione epidemiologica per Covid-19;
- art. 25 dell'ordinanza R.A.S. 20 del 02/05/2020 e segg., recanti misure per il contenimento del contagio relativa alla diffusione epidemiologica per Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna;
- la disposizione commissariale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 07/01/2019;

RICEVUTA l'istanza PEC del 27/12/2020 presentata dal Sig. Melis Antonino nato a Cagliari il 24/03/1940 e residente a Monserrato (Ca) nella via San Gavino Monreale in qualità di committente dei lavori, tendente ad ottenere in via temporanea alcune limitazioni in deroga alla regolamentazione della circolazione stradale vigente nella via San Gavino Monreale tratto compreso tra i civici n. 25/35, al fine di consentire l'installazione di un ponteggio metallico necessario per i lavori di rifacimento di un prospetto di un edificio di civile abitazione ad uso privato;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che l'interessato, è titolare dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico n. 101 del 17/11/2020 rilasciata dal Settore Urbanistica del Comune



di Monserrato in merito all'installazione di un ponteggio delle dimensioni di mt. 14,00x1,20 ricadente in corrispondenza della carreggiata, per una durata superiore alle 12 ore consecutive giornaliere e per n. 35 giorni a decorrere dalla data di inizio dell'occupazione della pubblica strada;

PRESO ATTO della planimetria dei luoghi, le caratteristiche plano-altimetriche, il traffico e la segnaletica vigente lungo il tratto di strada interessato dai lavori di edilizia, in considerazione dell'utilizzo dei mezzi tecnici necessari in corrispondenza della carreggiata quale parte della sede stradale destinata alla circolazione veicolare e della necessità di installazione;

VALUTATA la necessità di garantire la circolazione veicolare e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza mediante il divieto di sosta con rimozione forzata per effetto dell'ingombro del ponteggio;

CONSIDERATO che il richiedente è stato reso edotto degli adempimenti previsti dal DPCM 26/04/2020 e segg. nonché dell'Ordinanza Regionale R.A.S. m. 20 del 02/05/2020 e segg., recanti misure per il contenimento del contagio relativa alla diffusione epidemiologica per Covid-19 e di aver apposto firma di presa visione delle disposizioni di cui all'allegato A e che i lavori potranno avere luogo previa comunicazione all'UTC;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli nel tratto suindicato secondo le modalità suindicate, al fine di consentire il transito dei veicoli in condizioni di sicurezza, con eccezione delle presenti limitazioni per i mezzi utilizzati dalla ditta esecutrice dei lavori;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che si addivenga a disciplinare in via temporanea il seguente tratto di strada per il periodo di seguito indicato:

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I DUE LATI E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE SUL LATO OCCUPATO DAL PONTEGGIO** nella via San Gavino Monreale tratto compreso tra i civici n. 25/35, a partire dal giorno 18 Gennaio 2021 sino al 21 Febbraio 2021 con validità 0-24;
- **CHIUSURA PARZIALE DELLA CARREGGIATA PER INGOMBRO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO** nella via San Gavino Monreale tratto compreso tra i civici n. 25/35, a partire dal giorno 18 Gennaio 2021 sino al 21 Febbraio 2021 con validità 0-24;
- **OCCULTAMENTO DELLA SEGNALETICA VIGENTE IN CONTRASTO CON LA PRESENTE ORDINANZA**, durante il periodo soggetto alle presenti limitazioni;
- **LAVORI IN CORSO E PASSAGGI OBBLIGATORI**, con validità nell'arco temporale intercorrente dalle ore 0-24;

Il tutto per consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza mediante il posizionamento di un ponteggio per interventi di risanamento della facciata dell'immobile sito al civico n.20.

IL RICHIEDENTE DOVRÀ PROVVEDERE:

1. all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
1. al posizionamento dei segnali di divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 48 ore prima dell'inizio dei lavori; tale formalità verrà comunicata al Settore scrivente su PEC poliziamunicipale@pec.comune.monerrato.ca.it;
2. il responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, dovrà provvedere altresì all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
3. -l'impresa, al termine dei lavori, è tenuta alla rimozione della segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
4. fino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provvederà costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

5. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE MENZIONATO NELLA PRESENTE ORDINANZA, LA DITTA ESECUTRICE DOVRA' PROVVEDERE A PORRE IN ESSERE TUTTI GLI ACCORGIMENTI CONTENUTI NEL DECRETO INERMINISTERIALE 4 MARZO 2013 RELATIVO ALLA SICUREZZA DELLA SEGNALETICA NEI CANTIERI DI LAVORO (PUBBLIC. G.U 67 DEL 20.03.2013);
6. il richiedente dovrà provvedere agli adempimenti previsti dal DPCM 26/04/2020 e segg. nonché dell'Ordinanza Regionale R.A.S. n. 20 del 02/05/2020 e segg., recante misure per il contenimento del contagio relativa alla diffusione epidemiologica per Covid-19; a tal proposito farà pieno riferimento al testo unico sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs 81/2008. Il personale del Settore scrivente provvederà a frequenti verifiche in loco, sull'osservanza delle disposizioni in allegato al presente provvedimento (allegato A).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 866,00 sino ad un massimo di € 3.464,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il mancato rispetto delle disposizioni previste in materia di contenimento del contagio da Covid 19 prevedono le sanzioni previste all'art. 2, commi 1 e 2, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19" (decreto convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35);

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del Decreto Lgs 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e sui controlli al rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia notificata, per l'ottemperanza a:

- Melis Antonino Monserrato

che copia del presente provvedimento sia trasmesso per conoscenza a:

- Sindaco Sede

- Assessore Viabilità e Traffico Sede

- Settore UTC Manutenzioni Reti Tecnologiche Sede

- Stazione CC Monserrato Monserrato

- Albo pretorio telematico Sede

Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso:

- entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dal D.lgs. 2/7/2010 n.104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo)

- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Monserrato 15 Gennaio 2021

MM

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE**

Dott. Massimiliano ZURRU

Provvedimenti normativi di riferimento recante misure per il contenimento del contagio relativa alla diffusione epidemiologica per Covid-19 (cantieri di edilizia pubblica e privata).

DPCM 26/04/2020 e segg. e Art. 25 R.A.S 20 DEL 05/05/2020 e segg..

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI EDILI

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere. In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
- sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire, rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;

2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria.

la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione

durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).

L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS; per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita' di approntamento delle attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennita' specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita', nonche' dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita' del cantiere; nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche', laddove necessario, alla loro ventilazione • La periodicit  della sanificazione verra' stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita' eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni; il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e' di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita' in commercio dei predetti dispositivi.

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita'; data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita' scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione.

Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;

Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita') sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attivita' sono svolte dagli addetti al primo soccorso, gia' nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENZA, SPOGLIATOI)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attivita' che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.

Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra' procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

Il datore di lavoro collabora con le Autorita' sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potra' chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.decalogo):

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

E' costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

ART. 25 ORDINANZA R.A.S. 20 DEL 02/05/2020

... È consentita la riapertura dei cantieri di edilizia pubblica e privata, nel rispetto delle misure di distanziamento e divieto di assembramento e previa assunzione di protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri, come definiti a livello nazionale dalle rispettive associazioni di categoria. Il responsabile della sicurezza dovrà, inoltre, verificare la presenza in cantiere di tutti i dispositivi di protezione dei lavoratori ed il rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria in materia di COVID_19....

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL CONTENUTO DELL'ALLEGATO A

Il sottoscritto Melis Antonino in qualità di interessato:

☐ dichiara di avere preso atto delle suindicate disposizioni elencate nell'allegato A

Monserato, li _____ Firma dell'interessato/a _____
